

PREFETTURA DI PISA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO X AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIA DI PISA CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI



PROTOCOLLO DI INTESA

PER LO SVOLGIMENTO DELLE SESSIONI DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE SULLA VITA CIVILE IN ITALIA DI CUI ALL'ART. 3 DEL D.P.R. 179/2011

TRA

la Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo di Pisa, P.zza G. Mazzini, 7 — 56127, Pisa, C.F.: 93014220508, nella persona del Prefetto Dott.ssa Maria Luisa D'ALESSANDRO;

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Via Mannelli, 113, 50136 Firenze, C.F.: 80022410486, qui rappresentato dall'Ufficio X - Ambito Territoriale della provincia di Pisa, via Pascoli, 8 - 56125 Pisa - nella persona della Dirigente reggente Dott.ssa Lorenza LORENZINI;

il Centro Provinciale per l'Istruzione degli adulti 1 Pisa (da ora C.P.I.A.), con sede in via Brigade Partigiane n. 4, Pontedera (PI), C.F. 90056090500, rappresentato dal Dott. Luca PIERINI, nella sua qualità di Dirigente Scolastico, nonché suo legale rappresentante;

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge n. 241/1990 dispone che le pubbliche amministrazioni possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 21 della legge n. 59/1997 attribuisce autonomia funzionale e personalità giuridica alle istituzioni scolastiche;
- il D.P.R. 263/2012 disciplina le norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali;
- Il D.l. 12 marzo 2015 dispone le "Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell'autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli Adulti;
- la Legge del 13 luglio 2015 n. 107 disciplina la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
- l'art. 4-bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" modificato dall'art. 1,

PREFETTURA DI PISA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO X AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIA DI PISA CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI

comma 25, della legge 15 luglio 2009, n. 94 che ha previsto l'emanazione di un regolamento nel quale si legge: "sono stabiliti i criteri e le modalità per la sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, di un Accordo di integrazione, articolato per crediti, con l'impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno",

- il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179 "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato", a norma dell'art. 4, comma 2, del "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha disciplinato i criteri e le modalità per la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione di cui al citato art.4-bis del D.Lgs. 286/98;

- le Linee di indirizzo per l'applicazione del D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, "Regolamento dell'accordo di integrazione", il cui art. 4. recita: "Con l'accordo, lo straniero si impegna a:

a) acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello base A2 di cui al Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue emanato dal Consiglio d'Europa;

b) acquisire una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia;

c) acquisire una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali. Tali Linee guida, emanate dal Ministro dell'Interno e dal Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione con nota prot. 1542 del 2 marzo 2012, hanno ribadito la necessità di realizzare collaborazioni ed intese tra l'altro, tra il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) e, a livello periferico, tra le Prefetture, gli Uffici Scolastici Regionali e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti;

- l'Accordo Quadro, siglato il giorno 11 novembre 2010 tra il Ministero dell'Interno e il MIUR dà applicazione agli adempimenti previsti dal D.M. del 4 giugno 2010, prevede all'art. 4, comma 1, che venga stipulato un protocollo di intesa tra la Prefettura U.T.G territorialmente competente e l'USR al fine dell'individuazione delle istituzioni scolastiche presso le quali tenere le sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia;

- il successivo Accordo Quadro (da ora Accordo), siglato il 7 agosto 2012 tra il Ministero dell'Interno e il MIUR in applicazione al D.P.R. del 14 settembre 2011 n. 179 anche in coerenza con il piano nazionale degli interventi in materia di integrazione linguistica e

PREFETTURA DI PISA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO X AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIA DI PISA CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI

sociale promosso dal Ministero dell'Interno e dal MIUR nell'ambito delle iniziative a valere sul Fondo europeo per l'Integrazione;

- l'Accordo, in particolare, definisce criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione, di cui all'art. 3 del D.P.R. 179/2011 (art. 4 dell'Accordo); ulteriori criteri e modalità per lo svolgimento della sessione di formazione civica e di informazione e per l'assegnazione dei crediti relativi alla conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia (art.6 dell'Accordo); criteri e modalità per la realizzazione di progetti pilota finalizzati a favorire l'efficacia, l'economicità e la sostenibilità organizzative dei procedimenti, di cui al D.P.R. 179/2011 (art. 7 dell'Accordo).;

- la ratifica in data 6 marzo 2013 del Protocollo tra la Prefettura — U.T.G di Pisa e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio X (al tempo Ufficio XV) - Ambito Territoriale per la Provincia di Pisa - relativamente a:

a) le sessioni di formazione civica e di informazione, di cui all' art. 4 dell'Accordo;

i corsi ed i percorsi di cui all'art. 6 dell'Accordo;

i progetti pilota di cui all'art. 7 dell'Accordo;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
LE PARTI CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**Art. 1
Oggetto**

1. Con il presente protocollo sono individuate le sedi associate punti di erogazione del CPIA 1 PISA presso le quali svolgere:

- a) le sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, di cui all'art. 4 dell'Accordo;
- b) i corsi ed i percorsi di cui all'art. 6 dell'Accordo;
- c) i progetti pilota di cui all'art. 7 dell'Accordo.

2. Con il presente Protocollo, inoltre, vengono definiti gli obblighi delle Parti.

Art. 2

Individuazione delle sedi associate punti di erogazione del CPIA 1 PISA

Acquisite le disponibilità per lo svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia e per ciascuna delle attività di cui all'art. 1, le Parti individuano, sulla base dei criteri previsti dall'Accordo, le sedi associate, punti di erogazione del CPIA:

PREFETTURA DI PISA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO X AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIA DI PISA CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI

- a) CPIA 1 PISA sede centrale Via Brigate Partigiane 4, 56025 Pontedera (PI);
- b) CPIA 1 PISA sede associata Via Dante 42, 56025 Pontedera (PI);
- c) CPIA 1 PISA sede associata di Volterra, Via Fonda 3, 56048 Volterra (PI);

Ogni eventuale modifica delle sedi associate, punti di erogazione del CPIA di cui al comma 1 verrà preventivamente concordata fra le parti.

Art. 3

Obbligo delle Parti

La Prefettura - U.T.G. di Pisa, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, si impegna a:

a) collaborare con l'USR Toscana, Ufficio X, Ambito Territoriale della provincia di Pisa e con il CPIA 1 PISA per concordare il calendario di svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia o delle altre attività di cui ai punti a), b) e c) del precedente art. 1, comma 1;

b) comunicare al CPIA 1 PISA con congruo anticipo rispetto alle date fissate dal suddetto calendario, l'elenco dei cittadini stranieri che hanno fatto richiesta di partecipazione alle sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, al fine di predisporre tutti i necessari adempimenti anche di natura organizzativa;

c) trasferire al CPIA 1 PISA le somme di cui all'Allegato 1 (parte integrante del presente protocollo) per ciascuna sessione di formazione e informazione civica al fine di coprire le spese, regolarmente documentate, previste dalla sezione Area formativa e Area organizzativo-gestionale, in conformità alle disposizioni indicate dal Ministero dell'interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione Centrale per le politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, in data 15 maggio 2016 (a cui fa riferimento la modulistica attualmente in uso), nonché le eventuali ulteriori risorse che saranno rese disponibili dal Ministero dell'Interno per la realizzazione delle attività di cui al precedente art. 1 comma 1.

Per ogni sessione sono previsti un numero minimo di 18 cittadini stranieri e un numero massimo, di norma, non superiore a 22. In caso di sessioni andate deserte è comunque previsto un rimborso di massimo due ore per ogni unità di personale impegnato relativamente all'area formativa, organizzativa e gestionale

d) diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web, come previsto dall'art. 9 dell'Accordo;

e) assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con l'USR, Ufficio X Ambito Territoriale per la provincia di Pisa e il CPIA 1 PISA nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

PREFETTURA DI PISA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO X AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIA DI PISA CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI

L'Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio X, Ambito Territoriale per la provincia di Pisa, in applicazione di quanto previsto dal precedente articolo 1, si impegna a:

- a) individuare le sedi associate, punti di erogazione del CPIA 1 PISA, in base a quanto stabilito nell'articolo 2, presso le quali svolgere la sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia di cui all'art. 4 dell'Accordo; i corsi ed i percorsi di cui all'art. 6 dell'Accordo; i progetti pilota di cui all'art. 7 dell'Accordo;
- b) diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web, come previsto dall'art. 9 dell'Accordo;
- c) assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con la Prefettura U.T.G di Pisa e il CPIA 1 PISA nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

Il CPIA 1 PISA, in applicazione di quanto previsto dal precedente art. 1, si impegna a:

- a) predisporre il calendario di svolgimento delle sessioni di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia secondo le esigenze rappresentate dalla Prefettura;
- b) assicurare, presso le proprie sedi associate, punti di erogazione, anche in relazione alle esigenze contingenti, lo svolgimento delle sessioni formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia, sia con modalità informatiche che cartacee di tipo non informatico, secondo il calendario stabilito, **a numero minimo di 18 cittadini** stranieri e massimo, di norma, non superiore a 22, previa loro identificazione a cura del personale incaricato di cui all'art. 4, comma 7 dell'Accordo;
- d) diffondere ogni utile informazione tramite i mezzi istituzionali a disposizione, ivi compresa l'eventuale pubblicazione sul proprio sito web, come previsto dall'art. 9 dell'Accordo;
- e) assicurare la propria disponibilità a un continuo e diretto confronto con gli altri soggetti firmatari, nella prospettiva di un miglioramento graduale degli interventi in relazione alle esigenze e ai bisogni di volta in volta emergenti.

Art.4

Modalità di erogazione del finanziamento

1. Il CPIA 1 PISA comunica tempestivamente alla Prefettura U.T.G. di Pisa l'avvenuta realizzazione della sessione di formazione e informazione civica sulla vita civile in Italia, fornendo tutta la necessaria documentazione ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute;
2. La Prefettura - U.T.G. di Pisa, espletati i controlli di regolarità amministrativo-contabili, verserà sul conto corrente intestato al CPIA 1 PISA, previa richiesta dello stesso, il totale delle somme dovute per ogni suindicata sessione, così come previsto dall'Allegato 1.

PREFETTURA DI PISA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO X AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIA DI PISA CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI

3. Compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili in contabilità speciale la liquidazione delle somme avverrà entro trenta (30) giorni dalla ricezione della richiesta, corredata di tutta la documentazione giustificativa di spesa, di cui al c. 1.

Art. 5

Rendicontazione finale

1. Il finanziamento è accordato con rigoroso vincolo di scopo ed è esclusivamente destinato alla gestione delle sessioni di formazione e informazione civica sulla vita civile in Italia.
2. Il CPIA 1 PISA comunica tempestivamente alla Prefettura U.T.G. di Pisa l'avvenuta realizzazione delle sessioni, fornendo tutta la necessaria documentazione ed esaustiva rendicontazione delle spese all'uopo sostenute;
3. La rendicontazione inerente le sessioni di formazione e informazione civica sulla vita civile in Italia svolte negli ultimi mesi dell'anno solare deve comunque pervenire alla Prefettura U.T.G. entro il 30 novembre dell'anno di riferimento

Art. 6

Durata

Il presente protocollo ha efficacia di tre anni, decorrente dalla data della sua sottoscrizione, salva contraria volontà di una delle parti da comunicarsi via pec inviata entro e non oltre trenta (30) giorni dalla scadenza.

Art. 7

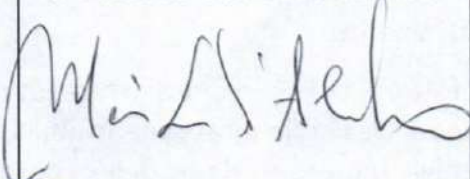
Allegati

Fanno parte integrante del presente protocollo i seguenti allegati:

- a) Allegato 1 — Standard di costo come da Accordo MIUR / Ministero degli Interni.

Il presente protocollo viene redatto in tre originali uno per ciascun contraente.

Letto, approvato e sottoscritto in data (vedi segnatura)

Il Prefetto dell'UTG di Pisa  Dott.ssa Maria Luisa D'Alessandro 	Per il Direttore dell'USR Toscana Il Dirigente dell'Uff. X ATP Pisa  Firmato digitalmente da LORENZINI LORENZA C=IT O=MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Dott.ssa Lorenza Lorenzini	Il Dirigente del CPIA 1 PISA LUCA PIERINI 30.05.2023 09:43:51 GMT+00:00  Dott. Luca Pierini
---	--	---

PREFETTURA DI PISA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI PISA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA – UFFICIO X AMBITO
TERRITORIALE PROVINCIA DI PISA CENTRO PROVINCIALE PER L'ISTRUZIONE DEGLI

Allegato 1 — Standard di costo come da Accordo MIUR / Ministero degli Interni.

Sessione di formazione civica e di informazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 179 del 14 settembre 2011				
Obiiettivo	Far acquisire allo straniero che ha sottoscritto l'Accordo di integrazione "una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche in Italia"; nonché "una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali" [cfr. art. 2, comma 4, lettere b) e c) del DPR 179/11]			
Azione	Attivazione e funzionamento delle sessioni di formazione civica e di informazione, di cui al DPR 179/2011, presso i centri per l'istruzione degli adulti, di cui all'art.1, comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni			
n. min. e tipologia destinatari per commissione	Non meno di 18 stranieri che, avendo sottoscritto l'Accordo di integrazione, richiedono di svolgere la sessione di formazione civica e di informazione ai fini di quanto previsto dal DPR 179/2011.			
Durata in ore			10	
		%	Lordo Dipendente	Lordo Stato
Costo lordo	Area formativa + Area organizzativo - gestionale		€ 346,50	€ 450,00
Area formativa	○ Accoglienza / Orientamento ○ Gestione della "sala multimediale" e predisposizione e conservazione di materiali e sussidi informatici ○ Implementazione del "pacchetto formativo" predisposto dal Ministero dell'Interno		€ 175,00*	€ 232,23
Area organizzativo - gestionale			€ 171,50	€ 217,77
	1) Personale ATA.		€ 54,00**	€ 61,66
	2) Servizi complementari (a titolo esemplificativo):			
	- Servizi di informazione			
	- Servizi di mediazione linguistica/culturale		€ 87,50***	€ 116,11
	- Servizi di accompagnamento			
	3) Altre voci (a titolo esemplificativo):			
	- Materiale di consumo materiale (cancelleria, dispense attività didattica ecc.)		€ 30,00	€ 30,00
	- Noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche			
	- Spese postali, telefoniche e collegamenti telematici			
	- ecc..			

* il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impiego di due docenti per 5 ore ciascuno.

** il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impegno di due ore per una unità di collaboratore scolastico e di due ore per una unità di assistente amministrativo.

*** il costo complessivo è calcolato ipotizzando un impegno di cinque ore di una unità di personale per la realizzazione dei servizi di complementari.

N.B. Nei territori nei quali le istanze di permesso di soggiorno, di cui all'articolo 2 del DPR 179/2011, sono in numero tale da non consentire - nel trimestre di riferimento - l'attivazione di sessioni di formazione civica e di informazione nel rispetto dei parametri indicati nello standard di costo, le medesime - non più di una per ciascun trimestre di riferimento - possono essere attivate anche con un numero di partecipanti inferiore al numero minimo stabilito, fermo restando l'intesa con le Prefetture competenti.

Nota bene: in caso di sessioni d'esame andate deserte è comunque previsto un rimborso di massimo due ore per ogni unità di personale impegnato relativamente all'area formativa, organizzativa e gestionale.